

Il segreto professionale del giornalista alla prova del sequestro: la Cassazione tra libertà di informazione e funzione del processo penale*

Amalia Mariana Buzura

Corte di cassazione, sez. VI penale, 22 gennaio 2025, n. 11498

Il sequestro dei dispositivi informatici del giornalista diretto a identificare la fonte riservata costituisce una forma di compressione del segreto professionale e può essere disposto solo previa verifica giudiziale dei requisiti indicati dall'art. 200, co. 3, c.p.p.

Sommario

1. La Cassazione e il sequestro informatico a carico del giornalista: contesto, motivi, decisione. - 2. Tutela dell'anonimato della fonte informativa del giornalista e libertà di informazione: un presidio della democrazia costituzionale. - 2.1. La tutela del segreto sulla fonte nell'elaborazione della Giurisprudenza Europea. - 3. La portata dell'art. 200, c. 3, c.p.p. alla luce della giurisprudenza costituzionale e del diritto convenzionale. - 4. La segretezza sulla fonte informativa del giornalista ostacola la funzione cognitiva del processo penale? - 5. Conclusioni: i limiti prescritti dall'art. 200, c. 3, c.p.p. si estendono ai mezzi di ricerca della prova.

1. La Cassazione e il sequestro informatico a carico del giornalista: contesto, motivi, decisione

Con la sentenza n. 11498 del 2025, la Corte di cassazione ha escluso la legittimità del sequestro dei dispositivi digitali di un giornalista, disposto dal pubblico ministero al fine di risalire all'identità della persona da cui il giornalista aveva ricevuto notizie di carattere fiduciario, in assenza dei presupposti indicati dall'art. 200, c. 3, c.p.p.

Il provvedimento ablativo era stato adottato a seguito della pubblicazione,

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all'art. 15 del regolamento della Rivista

su un quotidiano, di atti coperti da segreto istruttorio, relativi al suicidio di un'allieva della Scuola Marescialli dell'Arma dei carabinieri, iscritto a modello 45 (registro dei fatti non costituenti reato).

Aperta un'indagine per il reato di rivelazione illecita di segreti d'ufficio, la Procura disponeva la perquisizione e il contestuale sequestro dei dispositivi informatici in uso al giornalista. L'operazione si concludeva con la duplicazione integrale di tutti i dati ivi contenuti.

Avverso il decreto di perquisizione e sequestro, la difesa proponeva istanza di riesame, rigettata dal Tribunale competente. La decisione veniva successivamente impugnata mediante ricorso per Cassazione, articolato su tre motivi, ricondotti dalla stessa Corte a due profili distinti: il primo, di diritto penale sostanziale, relativo alla configurabilità del concorso dell'*extraneus* nel reato previsto dall'art. 326 c.p., in assenza dell'individuazione del pubblico ufficiale autore della rivelazione; il secondo, di ordine processuale, riguardante la legittimità del sequestro probatorio dei dispositivi informatici in uso al giornalista, con riferimento ai limiti imposti dagli artt. 256, 200 e 191 c.p.p., nonché dagli artt. 1, 8 e 10 CEDU.

Ritenuta infondata la questione di diritto penale sostanziale, la Corte ha spostato l'analisi sul versante processuale, rilevando, anzitutto, che il sequestro dei dispositivi informatici era finalizzato esclusivamente all'identificazione della fonte riservata da cui il giornalista aveva ricevuto gli atti coperti da segreto.

Accertata tale finalità, la Corte ha verificato se ricorressero i presupposti indicati dall'art. 200, c. 3, c.p.p., che consentono, in via eccezionale, di imporre al giornalista la rivelazione della fonte: *i)* l'indispensabilità della notizia ai fini della prova del reato per cui si procede, *ii)* la possibilità di accertare la veridicità della notizia solo attraverso l'identificazione della fonte, *iii)* la previa autorizzazione del giudice.

Nel caso di specie, secondo quanto ricostruito dalla Corte, l'identificazione della fonte non avrebbe apportato alcun contributo rilevante all'accertamento di fatti illeciti. Il mezzo di ricerca della prova si presentava, pertanto, come un'iniziativa investigativa priva di adeguata giustificazione probatoria, finalizzata unicamente ad aggirare il vincolo di riservatezza che tutela il rapporto fiduciario tra giornalista e fonte.

2. Tutela dell'anonimato della fonte informativa del giornalista e libertà di informazione: un presidio della democrazia costituzionale

La pronuncia in epigrafe impone una riflessione sul bilanciamento tra due diritti di rango costituzionale che, in circostanze come quella esaminata, si trovano in fisiologica tensione: da un lato, la libertà di stampa di cui all'art. 21 Cost.¹; dall'altro, l'interesse pubblico all'accertamento dei fatti

¹ La dottrina sull'art. 21 Cost. è sterminata. Cfr., *ex multis*: A. Ambrosi, *sub art. 21 Cost.*, in V. Crisafulli – L. Paladin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, 129 ss.; P. Barile, *Libertà (aspetti etici)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, Milano, 1974, spec. 424 ss.; G. Corrias Lucente, *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, 597 ss.; P. Costanzo, *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Digesto*

penalmente rilevanti, che costituisce la finalità propria del processo penale, rinvenibile, come è noto, dall'art. 27 Cost.²

Tradizionalmente, il rapporto tra giustizia penale e stampa viene considerato nella prospettiva del rischio che l'informazione comprometta l'ac-

delle discipline pubblicistiche, vol. VIII, 1993, 319 ss.; V. Crisafulli, *Problematica della «libertà di informazione»*, in *Il Politico*, 2, 1964, 285; F. Donati, *L'art. 21 della Costituzione settanta anni dopo*, in *medialaws.eu*, 1, 2018, 92 ss.; C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958; S. Fois, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; M. Luciani, *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Politica del diritto*, 4, 1989, 605 ss.; M. Manetti, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in R. Nania – P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. II, 2^a ed. aggiornata, Torino, 2006, 767 ss.; A. Pace, *Informazione: valori e situazioni soggettive*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, vol. II, Napoli, 2014, 441 ss.; A. Pace – M. Manetti, *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. Branca – A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna–Roma, 2006; A. Valastro, *sub art. 21 Cost.*, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, 451 ss.; G.E. Vigevani, *sub art. 21*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, *Principi fondamentali. Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (artt. 1–54)*, 2018, 156 ss.; Id., *Informazione e potere*, in *Enciclopedia del diritto. I Tematici*, vol. V, 2023, 223 ss.; Id., *La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 5 dicembre 2011.

V. anche Aa.Vv., *Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio*, coordinato da G. Giostra, Macerata, 2001, che raccoglie il dibattito interno al gruppo di ricerca dedicatosi al tema «Processo penale e informazione» e il progetto di riforma elaborato in tale sede. V. spec. E. Zappalà, *Il segreto giornalistico*, ivi, 84 ss.

² Cfr. O. Mazza, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Archivio penale*, 2022, 2, 3: «il processo penale ha un'unica finalità, che è quella cognitiva da conseguire attraverso il rispetto delle garanzie che la Costituzione pone a tutela dell'imputato»; Id., *La verità giudiziale nel sistema delle fonti tecnologiche*, in Id., *Tradimenti di un codice*, Torino, 2020, 3: «a nessun livello, né teorico né pratico, potrebbe infatti predicarsi la celebrazione di un processo che non avesse finalità cognitive, pena lo scadimento della giustizia penale verso un modello puramente decisionista connotato da arbitrarietà e irrazionalità». Per un'analisi puntuale della «cognizione» perseguita nel processo penale – vale a dire della verità cui tende il giudizio e dell'evoluzione registrata nel passaggio dal sistema misto del 1930 al modello tendenzialmente accusatorio introdotto con il codice del 1989 – si veda, Id., *Verità reale e verità processuale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Aggiornamento, Torino, 2014, 713 ss.

Inoltre, *ex multis*: A. Bassi, *Principio dispositivo e principio di ricerca della verità materiale: due realtà di fondo del nuovo processo penale*, in *Cassazione penale*, 1993, 1371 ss.; F. Callari, *Verità processo prova certezza: il circuito euristico della giustizia penale*, in *Rivista di diritto processuale*, 2013, 1346 ss.; G. Canzio, *Prova scientifica, ricerca della «verità» e decisione giudiziaria nel processo penale*, in Aa.Vv., *Decisione giudiziaria e verità scientifica*, Milano, 2005, 71 ss.; F. Caprioli, *Verità e giustificazione nel processo penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, 610; F. Cernelutti, *A proposito di ricerca della verità*, in *Rivista di diritto processuale*, 1960, 675 ss.; E. Carnevale, *Carattere della verità nel processo penale*, in *Diritto criminale*, III, Roma, 1932; F. D'Agostini, *L'uso scettico della verità*, in Aa.Vv., «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, a cura di G. Forti – G. Varraso – M. Caputo, Napoli, 2014, 25 ss.; U. Ferrari, *La verità penale e la sua ricerca nel diritto processuale italiano*, Milano, 1927; A. Garofoli, *Funzione dimostrativa della prova (verità del fatto nel processo e sistema probatorio)*, in *Rivista di diritto processuale*, 2001, 77 ss.; M. Nobili, *Verità e dibattimento*, in Id., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, 50 ss.; P.P. Rivello, «Verità» e processo, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2010, 1230 ss.; F. Stella, *Verità, scienza e giustizia. Le frequenze medio-basse nella successione di eventi*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2002, 1215 ss.; G. Ubertis, *La ricerca della verità giudiziale*, in Aa.Vv., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di G. Ubertis, Milano, 1992, 1 ss.

certamento: si teme, con ragione, che la rappresentazione mediatica³ del processo condizioni lo svolgimento del giudizio e alteri le dinamiche del giusto processo⁴. La sentenza in commento sposta l'asse del discorso, soffermandosi su una questione diversa ma altrettanto cruciale: fino a che punto le esigenze investigative e cognitive possono legittimamente comprimere la libertà di informare e, con essa, il diritto del giornalista a tutelare le proprie fonti?

Il rischio considerato, in questa prospettiva, non è più quello di un processo inquinato dall'informazione, ma di un'informazione disinnescata dal processo.

Per affrontare tale delicata questione è necessario chiarire, in via preliminare, il significato profondo che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di informazione e il ruolo che essa riveste nel sistema democratico. Per questo, il punto di partenza non può che essere l'art. 21 Cost., che garantisce a «tutti» il «diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» e assicura la libertà di stampa prevedendo che «non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure».

Sebbene la norma esprima formalmente una libertà individuale, è ormai opinione consolidata che essa tuteli anche un interesse collettivo: quello della cittadinanza a ricevere l'informazione libera, pluralistica e affidabile⁵. Come chiarito dalla Corte costituzionale, la libertà di stampa svolge una funzione «insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole»⁶. L'informazione non è solo uno strumento di espressione, ma una condizione strutturale per l'esercizio effettivo dei diritti politici⁷: solo cittadini informati possono partecipare consapevolmente alla vita pubblica, valutare l'operato delle istituzioni e contribuire al controllo democratico del potere.

³ O. Mazza, nella recente intervista *La giustizia non è un rito di espiazione: stiamo regredendo alla barbarie*, 15 aprile 2025, in *lIDubbio.it*, sottolinea l'ulteriore amplificarsi di questo fenomeno posto che al processo "mediatico" tradizionale si aggiunge quello ancora più pericoloso «social-mediatico».

⁴ Cfr., ex multis, G. Caneschi, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Archivio penale*, 2021, 3; C. Conti, *Processo mediatico e processo penale: per un'analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco*, Milano, 2016; M. Chiavario, *I rapporti giustizia-«media» nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro italiano*, V, 2000, 209 ss.; G. Giostra, *Processo penale e informazione*, Bologna, 1989; Id., *Processo penale mediatico*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, X, 2017, 646 ss.; Id., *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *medialaws.eu*, 2018, 3, 23 ss.; G. Mantovani, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, Torino, 2011; N. Triggiani, *Giustizia penale e informazione: la pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Bari, 2012; F. Petrelli, *Comunicare il processo*, in *Questionegiustizia.it*, 2018, 4, 275 ss.; P. Rivezzo, *L'ingiusto processo mediatico*, in *medialaws.eu*, 2018, 3, 62 ss.

⁵ Per tutti, v. G.E. Vigevari, *Informazione e potere*, cit., 223.

⁶ Corte cost., 9 giugno 1972, n. 105, in *giurcost.org*, considerato in diritto n. 3.

⁷ G.E. Vigevari, *Informazione e potere*, cit., 225: «come è evidente, la libera informazione è essenziale per assicurare l'universalità dei diritti politici, posto che per partecipare in modo effettivo e consapevole all'organizzazione della vita pubblica i singoli devono essere compiutamente informati; il diritto di informare ha dunque un ruolo decisivo nel rapporto fra cittadini e potere (pubblico o privato che sia), consentendo ai primi di conoscere, controllare ed eventualmente sanzionare il secondo».

Limitare l'accesso all'informazione significa quindi compromettere non solo l'autonomia del giornalista, ma la qualità del dibattito pubblico e la capacità del sistema informativo di esercitare la propria funzione di vigilanza.

In questo quadro, emerge la *ratio* della tutela della fonte giornalistica che non rappresenta un privilegio corporativo della categoria dei giornalisti, ma un presidio funzionale alla libertà di informazione della collettività. La protezione della riservatezza della fonte è infatti il presupposto che consente alla fonte stessa di parlare senza timore. E, se la fonte parla, il giornalista può ottenere informazioni; se le ottiene, può diffonderle; se le diffonde, la collettività è informata.

È in questa sequenza, tanto semplice quanto essenziale, che si radica l'effettività del diritto a essere informati⁸.

2.1. La tutela del segreto sulla fonte nell'elaborazione della giurisprudenza europea

L'importanza della tutela della fonte giornalistica riceve autorevole conferma anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁹.

⁸ Sul rapporto tra processo penale e segreto del giornalista v., in particolare, S. Erbani, *Processo penale e obblighi del giornalista*, in *Questione giustizia*, 2001, 791 ss.; G. Lattanzi – E. Lupo, *sub art. 200 c.p.p.*, in P. Bronzo – E. Gallucci (a cura di), *Codice di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2020, 189 ss.; P. Mutti, *Segreto professionale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. XIII, Torino, Utet, 1997, 133 ss.; T. Rafaraci, *Segreto del giornalista e processo penale*, in *Cassazione penale*, 1991, 919 ss.; P. Spagnolo, *Il segreto giornalistico nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 2014, 69 ss.; V. Vasta, *Libertà di informazione e segreto giornalistico sulla fonte delle notizie*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2021, 324 ss.; G. E., Vigevani, *La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet*, cit.

Il tema è stato oggetto di ampio dibattito ancora prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del 1989 che, per la prima volta, riconosce in termini espressi la tutela del segreto del giornalista. Cfr. Aa.Vv., *Il segreto professionale del giornalista. Atti della Tavola rotonda del 15 marzo 1977 promossa dalla Direzione della Rivista Giurisprudenza di merito di concerto con l'Ordine Interregionale dei Giornalisti del Lazio*, in *Giurisprudenza di merito*, 1977, IV, 963 ss.; A. Pace, *Sulla rilevanza processuale del segreto professionale dei giornalisti in Italia e negli Stati Uniti d'America*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1978, I, 1261 ss.; E. Pennacchini, *Il segreto professionale dei giornalisti in relazione al segreto di Stato*, in Aa. Vv., *Segreti e prova penale. Atti del Convegno*, Milano, 1979, 217 ss.; C. Piacentini, *Spunti critici sulla riconoscibilità del segreto giornalistico nel processo penale*, in *Giustizia penale*, 1979, III, 285 ss.; P. Pisa, *Il "segreto giornalistico" nel processo penale*, cit., 296. Nella giurisprudenza, la titolarità dello *ius tacendi* in capo al giornalista risultava esclusa da Cass., Sez. VI, 16 ottobre 1981, Fallaci, in *Cassazione penale*, 1983, 143; Pret. Roma, 18 giugno 1977, Fallaci, in *Giustizia penale*, 1977, III, 519; contra, Trib. Min. Roma, 26 aprile 1976, Pelosi, in *Rivista di diritto processuale*, 1976, 398, con nota di A. Crespi, *La vigente procedura "ridotta alla moderna pratica": il c.d. segreto del giornalista nel processo penale*.

⁹ Analizzano la giurisprudenza convenzionale M. Castellaneta, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, Bari, Cacucci, 2012; A. Cardone – M. Oetheimer, *sub art. 10*, in S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2011, 397 ss.; A. Orofino, *La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti*, cit., 45 ss.; G.E. Vigevani, *Libertà di espressione e discorso politico tra Corte europea dei diritti e Corte costituzionale*, in N. Zanon (a cura di), *Le corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana*, Napoli, 2006, 469 ss.; Id., *La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet*, cit., 2 il quale afferma che è fondamentale analizzare tale giurisprudenza

A partire dal caso *Goodwin c. Regno Unito* (1996), i giudici di Strasburgo hanno qualificato la riservatezza della fonte come componente strutturale e corollario della libertà di informazione tutelata dall'art. 10 CEDU, funzionale al ruolo della stampa come public watchdog¹⁰.

In particolare, è stato evidenziato come la mancata protezione dell'anonimato comprometterebbe la stessa disponibilità futura di fonti informative, generando un effetto dissuasivo sistemico (c.d. *chilling effect*): chi è in possesso di informazioni scomode o sensibili sarebbe disincentivato a rivelarle, se non potesse confidare in una garanzia di anonimato¹¹.

Sulla base di questa consapevolezza, la Corte europea ha evidenziato con estrema circospezione i presupposti che possono legittimare un'ingerenza nella riservatezza delle fonti giornalistiche ai sensi dell'art. 10 CEDU.

Più precisamente, si ritiene che affinché l'autorità giudiziaria possa legittimamente imporre la rivelazione della fonte, devono sussistere cumulativamente alcune condizioni: (i) l'ingerenza deve essere prevista dalla legge; (ii) deve perseguire una preminente esigenza di interesse pubblico, quale, per esempio, la tutela della sicurezza nazionale, la prevenzione dei reati o la protezione dei diritti altrui; (iii) deve risultare «necessaria in una società democratica»¹².

Quest'ultimo requisito impone un esame concreto e stringente di proporzionalità e sussidiarietà: la compressione del segreto può dirsi ammissibile solo se risponde a un bisogno sociale urgente e se non sussistano alternative investigative equivalenti. Non è sufficiente dimostrare un'utilità generica ai fini dell'indagine: data la valenza sistemica della riservatezza delle fonti, la rivelazione della loro identità può essere imposta solo in presenza

proprio perché «nella prospettiva di Strasburgo forse si coglie meglio quel legame tra trasparenza del potere e libertà dell'informazione».

¹⁰ CEDU, *Goodwin c. Regno Unito*, ric. 28957/95 (1996), in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1996, 441 ss., con nota di M. Castellaneta, *Il caso Goodwin e la protezione delle fonti giornalistiche nella convenzione europea e nell'ordinamento italiano*. I principi ivi affermati sono stati ribaditi e rafforzati da successive pronunce. Cfr. CEDU, *Tillack c. Belgio*, ric. 20477/05 (2007). Anche il Communiqué du Greffier che accompagna tale sentenza e ne sintetizza i contenuti essenziali evidenzia che la Corte ha inteso ribadire «l'importanza essenziale della stampa in una società democratica e il ruolo cardine svolto dalla protezione delle fonti giornalistiche, considerata una pietra angolare della libertà di stampa» (*La Cour rappelle le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique et la protection des sources journalistiques, pierre angulaire de la liberté de la presse*). E, ancora, CEDU, *Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi*, ric. 38224/03 (2010), in *Cassazione penale*, 2011, 397; CEDU, *Ressiot e altri c. Francia*, ric. 15054/07 (2012), in *Processo penale e giustizia*, 1, 2013, 51 ss., con nota di F. Trapella, *Esigenze d'indagine e tutela delle fonti giornalistiche secondo la Corte e.d.u.*; CEDU, *Jecker c. Svizzera*, ric. 35449/14 (2020), in *giustiziainsieme.it*, con nota di M. Castellana, *Segretezza delle fonti giornalistiche nel quadro della CEDU. Una nuova pronunzia della Corte di Strasburgo*.

¹¹ Cfr. CEDU, *Goodwin c. Regno Unito*, cit., § 39: «Having regard to the importance of the protection of journalistic sources for press freedom in a democratic society and the potentially chilling effect an order of source disclosure has on the exercise of that freedom, such a measure cannot be compatible with Article 10 (art. 10) of the Convention unless it is justified by an overriding requirement in the public interests»; CEDU, *Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi*, cit., § 71: «chilling effect will arise wherever journalists are seen to assist in the identification of anonymous sources».

In dottrina, approfondisce il tema, anche attraverso puntuali richiami alla giurisprudenza sovranazionale, V. Faggiani, *Il chilling effect sulla libertà di informazione dei giornalisti nel quadro della crisi dello Stato di diritto*, in *lceonline.eu*, 2, 2023, 271 ss.

¹² CEDU, *Tillack c. Belgio*, cit., § 60.

di un apporto probatorio determinante e altrimenti irraggiungibile¹³.

3. La portata dell'art. 200, c. 3, c.p.p. alla luce della giurisprudenza costituzionale e del diritto convenzionale

La giurisprudenza costituzionale e convenzionale, qui pure solo rapidamente richiamate, forniscono preziose coordinate per comprendere la portata dell'art. 200, c. 3, c.p.p.¹⁴

¹³ Cfr. CEDU, *Jecker c. Svizzera*, cit., che ripropone testualmente quanto affermato già nel 1996, CEDU, *Goodwin c. Regno Unito*, cit.: «In generale, la “necessità” di qualsiasi restrizione all’esercizio della libertà di espressione deve essere stabilita in modo convincente. [...] Certo, spetta in primo luogo alle autorità nazionali valutare se esiste una “pressante necessità sociale” in grado di giustificare tale restrizione, esercizio per il quale godono di un certo margine di discrezionalità. Tuttavia, la discrezione nazionale si scontra con l’interesse della società democratica a garantire e mantenere la libertà di stampa. Analogamente, a tale interesse deve essere dato grande peso nel determinare, come richiesto dall’articolo 10, comma 2, se la restrizione sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito. In breve, le limitazioni alla riservatezza delle fonti giornalistiche richiedono l’esame più scrupoloso da parte della Corte. Nell’esercizio della sua funzione di controllo, la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali, ma di riesaminare, ai sensi dell’articolo 10, le decisioni da essi adottate secondo il loro potere discrezionale. A tal fine, la Corte deve considerare l’“ingerenza” di cui trattasi alla luce della causa nel suo complesso, al fine di determinare se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla appaiano “pertinenti e sufficienti”».

¹⁴ L’art. 200, c. 3, c.p.p., non è l’unica disposizione dedicata al segreto della fonte informativa del giornalista. Infatti, ai sensi dell’art. 2 della L. 3 febbraio 1963, n. 69, *Ordinamento della professione di giornalista*, pubblicato in *Gazz. Uff. n.49 del 20 febbraio 1963*, statuisce che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettifiche le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

A queste disposizioni si aggiungono anche previsioni di atti sovranazionali. È il caso, per esempio, della Recommendation No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to member states on the right of journalists not to disclose their sources of information; rileva inoltre anche la Premessa della Carta dei doveri del giornalista, Documento CNOG-FNSI dell’8 luglio 1993, in www.odg.it. Fra i Principi della Carta si precisa che «Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti». Nel paragrafo dedicato alle fonti, infine, si prevede che «Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d’informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L’obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi di informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto. In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione».

La disposizione prevede che il giornalista iscritto all'albo non possa essere obbligato a rivelare l'identità delle persone dalle quali ha ricevuto notizie fiduciarmente, salvo che siano soddisfatti congiuntamente tre requisiti: (i) l'indispensabilità della rivelazione ai fini della prova del reato; (ii) l'impossibilità di accertare altrimenti la veridicità della notizia; (iii) la presenza di un provvedimento giudiziario autorizzativo.

Ebbene, questa formulazione deve essere intesa con particolare serietà e rigore: la tutela della fonte è la regola, mentre la deroga del segreto deve essere rara eccezione, circoscritta e motivata.

Il caso specifico da cui origina la sentenza in epigrafe, impone un'ulteriore considerazione: le garanzie previste dall'art. 200, c. 3, c.p.p. non possono ritenersi circoscritte alla sola ipotesi -espressamente contemplata dal testo della norma- dell'ordine giudiziale impartito in sede di deposizione testimoniale. Al contrario, devono trovare applicazione anche, e forse con ancor maggiore intensità, anche in sede di indagini quando venga attivato un mezzo di ricerca della prova avente come finalità l'identificazione della fonte informativa¹⁵.

In questo secondo scenario, infatti, l'interferenza con il diritto all'informazione risulta ancor più incisiva e ad essa si aggiungono ulteriori potenziali lesioni di diritti fondamentali: si determina un'ingerenza generalizzata in uno spazio riservato che, oltre al nome della fonte, può contenere, e di solito contiene, dati personali del giornalista e persino dati di soggetti terzi, del tutto estranei alla vicenda oggetto di indagine.

Da ciò discende la necessità di un vaglio particolarmente attento circa la proporzionalità della misura rispetto all'interesse investigativo perseguito, che non sussiste ove non siano pienamente rispettate le condizioni previste dall'art. 200, c. 3, c.p.p.

In tale prospettiva, l'onere motivazionale si fa particolarmente stringente: non è sufficiente richiamare l'interesse all'accertamento, né è ammissibile un rinvio a valutazioni legislative generali in ordine, per esempio, alla gravità del reato. Occorre, al contrario, individuare in concreto le ragioni per cui, nel caso specifico, la protezione della fonte dovrebbe cedere ed entro quali limiti il sequestro può essere attuato.

4. La segretezza sulla fonte informativa del giornalista ostacola la funzione cognitiva del processo penale?

Tutto ciò chiarito, è ora necessario interrogarsi sull'impatto di una simile disposizione sull'altro pilastro costituzionale coinvolto, cui si è già accennato: la funzione cognitiva del processo penale.

¹⁵ Sul rapporto tra segreto del giornalista e sequestro probatorio v. L. Bacchini, *Il sequestro probatorio nei confronti del giornalista non indagato: il problema del bilanciamento di interessi costituzionalmente garantiti ed il rischio di elusione delle tutele*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 6, 2008, 743 ss.; F. Porcu, *Sequestro probatorio e segreto giornalistico: crocevia fra processo penale e informazione*, in *Diritto Penale e Processo*, 5, 2015, 555 ss.; V. Sisto, *Mezzi di ricerca della prova "intrusivi" e diritto alla riservatezza del giornalista: il ruolo guida del principio di proporzionalità*, in *Processo penale e giustizia*, 5, 2021, 1218 ss.

Ebbene, l'art. 200, c. 3, c.p.p. costituisce, stando alle categorie teoriche della procedura penale, un "limite probatorio", la cui violazione comporta - o almeno dovrebbe comportare - l'inutilizzabilità della prova ai sensi dell'art. 191 c.p.p., con la conseguente esclusione definitiva di quel dato cognitivo dal patrimonio probatorio del giudice¹⁶.

È importante però chiarire che, al pari di tutti i c.d. "limiti" imposti dal "diritto probatorio", anche il segreto sulla fonte non nega il valore dell'accertamento, bensì ne definisce il metodo, subordinando la ricerca della verità al rispetto di principi.

Si tratta del riflesso di un passaggio culturale essenziale segnato dal codice del 1989¹⁷: il processo non mira più alla verità storica assoluta, utopistica¹⁸, perseguibile anche a scapito dei diritti fondamentali, ma alla ricostruzione di una verità giudiziale, che può essere raggiunta solo attraverso un percorso ispirato a valori costituzionali.

Pur non potendo approfondire in questa sede il tema della verità nel processo penale¹⁹, è necessario e sufficiente considerare che limiti probatori e le forme processuali selezionano le modalità attraverso cui la prova può entrare nel processo, costituendo barriere a tecniche lesive di beni fondamentali²⁰, come è la libertà di manifestazione del pensiero e i suoi corollari.

¹⁶ Sul tema dell'inutilizzabilità e dei limiti che possono innescare tale sanzione processuale la produzione scientifica è particolarmente estesa. Senza pretesa di completezza, si segnalano, tra gli altri: N. Galantini, *Inutilizzabilità della prova e diritto vivente*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, 64 ss. Id., *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Padova, 1992; Id., *Vizi degli atti processuali penali*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Aggiornamento, 1999, 340 ss.; Id., voce *Inutilizzabilità*, in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento I, 1997, 690 ss.; E. Gironi, *Linee sistematiche ed orientamenti giurisprudenziali sull'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, in *Foro. it.*, II, 2000, 218 ss.; F. Grifantini, *Inutilizzabilità*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. VII, Torino, 1993, 241 ss.; G. Illuminati, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale italiano*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, 521 ss.; G. Pierro, *Una nuova specie di invalidità: l'inutilizzabilità degli atti processuali penali*, Salerno, 1992; A. Scella, *L'inutilizzabilità della prova nel sistema del processo penale*, in *Rivista di diritto processuale penale*, 1992, 203 ss.; Id., *Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo*, Torino, 2000.

¹⁷ In generale, sulla scelta del nuovo codice di abbandonare il riferimento, anche terminologico, al concetto di verità v. E. Amodio, *Verso una storia della giustizia penale in età moderna e contemporanea*, in *Criminalia*, 2010, 13, secondo il quale «si è voluto esorcizzare un passato inquisitorio in cui il principio di 'ricerca della verità materiale', in tutto il continente europeo, [era stato] il pilastro di un sistema probatorio che [aveva] consentito di scavalcare qualsiasi ordine o limite nell'iter di accertamento del reato». V. anche F. Caprioli, *Verità e giustificazione nel processo penale*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 3(1), 2017, 3, spec. nt. 4.

¹⁸ In proposito v. L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Milano-Bari, 1989, 23, ove chiarisce che «l'idea contraria che si possa raggiungere ed asserire una verità oggettivamente e assolutamente certa è infatti un'ingenuità epistemologica». L'idea della verità materiale è rigettata anche da D. Negri, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, 2004, 255, in quanto frutto di una «concezione epistemologica ormai superata». Ripudia la verità materiale anche R. Kostoris, *Giudizio*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XV, Aggiornamento, Roma, 1997, 8 ss., in quanto «chimerica», «ingenua», «fuorviante».

¹⁹ Cfr. *supra*, nt. 2.

²⁰ Come evidenziato anche da F. R. Dinacci, *Regole di giudizio (dir. proc. pen.)*, in *Archivio penale*, 5, 2013: «la procedura ed il sistema probatorio non costituiscono un mero strumento tecnico e come tale neutro, indipendente dai valori; al contrario, la disciplina della prova è diretta espressione dei principi costituzionali in quanto riflette in modo immediato le scelte ideologiche del legislatore». In proposito v. anche A. Bargi, *Procedimento probatorio*

Peraltro, a ben vedere, il limite posto dal segreto sulla fonte si configura come relativo e non assoluto: in via eccezionale, qualora ogni altro mezzo si riveli inadeguato, la legge consente una deroga.

Infine, considerato nella sua proiezione generale e non in relazione al singolo caso, il vincolo imposto dall'art. 200, c. 3, c.p.p. non rappresenta affatto un ostacolo alla verità. Al contrario, proprio la protezione della fonte giornalistica garantisce l'emersione di informazioni di rilevanza pubblica, alimentando forme di controllo democratico e stimolando indagini su fatti altrimenti destinati a rimanere nell'ombra. Tutto ciò non sorprende: i limiti spesso agevolano la ricostruzione della verità. La storia del processo inquisitorio e del codice del 1930 insegna, infatti, come l'assenza di limiti e garanzie conduca non a una maggiore verità, ma a un accertamento fragile, distorto e spesso disancorato dalla realtà.

5. Conclusioni: i limiti prescritti dall'art. 200, c. 3, c.p.p. si estendono ai mezzi di ricerca della prova

Alla luce delle considerazioni svolte, la pronuncia della Corte di cassazione appare, nel suo impianto generale, condivisibile: «il pubblico ministero non può sequestrare a strascico telefoni e pc del giornalista per scoprirne la fonte informativa»²¹. «Dalla Suprema Corte giunge un chiaro segnale contro prassi investigative (...) disinvolute per eludere la tutela delle libertà fondamentali della persona»²².

Non mancano, tuttavia, profili che avrebbero forse meritato un approfondimento più analitico.

In primo luogo, il decreto di sequestro ha interessato l'intero sistema informatico in uso al giornalista, senza che risultino adottati accorgimenti volti a circoscrivere l'acquisizione ai soli dati pertinenti all'indagine. Ancorché il pubblico ministero avesse fornito indicazioni operative per la perquisizione, non vi è traccia di un effettivo utilizzo di chiavi selettive da parte della polizia giudiziaria. Il risultato è stato un sequestro integrale e indiscriminato del contenuto digitale, comprensivo, con ogni probabilità, di informazioni personali dello stesso giornalista e magari anche di dati relativi a terzi, del tutto estranei alla vicenda.

A fronte di tale situazione, la Corte avrebbe potuto esplicitare che simile operato si pone in tensione con i principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, che divengono ancor più stringenti quando il mez-

e giusto processo, Napoli, 1990, 108; N. Galantini, *Inutilizzabilità della prova e diritto vivente*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2012, 64; O. Mazza, *Il crepuscolo della legalità processuale*, in Id., *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, 98, ove puntualizza che le regole di procedura sono «scandite da una scala di valori da rispettare, in cima alla quale vi sono le garanzie dell'imputato». Già M. Nobili, *Forme e valori duecento anni dopo*, in Id., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, sottolineava come ciascuna forma «incarna delle scelte di valore».

²¹ Si è riassunto così il fulcro della sentenza, riprendendo il titolo di una recente nota alla medesima pronuncia. V. L. Filippi, *Iuspenale-portale DeJure*, 2 aprile 2025.

²² *Ibidem*.

zo di ricerca della prova sia destinato a incidere sul segreto giornalistico. In secondo luogo, una ulteriore criticità concerne il profilo dell'autorità competente a disporre il sequestro.

L'art. 200, c. 3, c.p.p. prevede che la rivelazione della fonte possa essere imposta al giornalista solo dal giudice, previa verifica della ricorrenza delle condizioni eccezionali stabilite dalla norma. Il legislatore ha dunque inteso riservare a un soggetto terzo e imparziale – e non all'organo requirente – il potere di autorizzare una deroga così incisiva alla tutela del segreto professionale. In tale prospettiva, anche il sequestro probatorio che sia finalizzato all'identificazione della fonte deve ritenersi soggetto al medesimo filtro giurisdizionale perché si tratta di un intervento che incide in via sostanziale sul rapporto fiduciario tra giornalista e fonte. Nel caso di specie, tuttavia, la misura risulta disposta dal pubblico ministero, in assenza di autorizzazione giudiziale, con ciò eludendo la procedura di garanzia prevista dall'ordinamento.

Keywords

tutela fonti informative del giornalista – anonimato - interesse all'informazione – funzione del processo penale – sequestro probatorio